

Convenzione per l'attuazione del tirocinio pratico valutativo

Corso di Laurea ad orientamento professionale

L-P01 (*Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio*)

abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato

tra

l'Università degli studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo, alla via S.M. in Gradi n.4, C.F. 80029030568, in persona del Magnifico Rettore, prof. Stefano Ubertini (di seguito Università)

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, con sede legale in Roma, alla via in Arcione, 71 C.F. Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, in persona del Presidente dott. Per. Ind. Giovanni Esposito (di seguito CNPI)

e

Ordine dei Periti Industriali della provincia di Viterbo, con sede legale in Viterbo, alla via Zara, 76 C.F. 90000770561, in persona del Presidente Per. Ind. Massimiliano Panfilì (di seguito Ordine).

Premesso che

- I. L'art. 2 della Legge n. 163/2021 ha reso l'esame finale dei corsi L-P01 (*Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio*) direttamente abilitante all'esercizio della correlata professione di Perito Industriale Laureato.
- II. L'art. 3 della legge n. 163/2021 ha previsto che all'interno del corso di laurea si svolga un tirocinio pratico valutativo (TPV) per l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio della professione, che sono accertate mediante una prova pratica valutativa (PPV) affidata a una Commissione paritetica di docenti universitari e rappresentanti dell'Ordine professionale.
- III. Le modalità di svolgimento del TPV, della PPV e la composizione della Commissione paritetica sono state precisate dal Decreto interministeriale n. 682 del 24.5.2023 del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, al cui contenuto devono essere adeguati i regolamenti didattici degli atenei.
- IV. Con particolare riferimento al Decreto Interministeriale n. 682 del 24 maggio 2023, l'art. 2 comma 5, stabilisce che gli obiettivi formativi delle attività di TPV sono delineati nei regolamenti didattici dei corsi di studio e riguardano la disciplina della professione comprensiva degli aspetti deontologici, nonché le attività di progettazione edilizia, direzione dei lavori, valutazione estimativa, sicurezza dei cantieri, rilevamento topografico e architettonico, catastramenti ed estimo, pianificazione urbanistica, interventi di progettazione e direzione di lavori edilizi, di scavo, bonifica e recupero ambientale nelle aree adibite a cava, miniera e/o torbiera, certificazione energetica, contabilità e stima dei lavori, progettazione e direzione dei lavori con riferimento agli aspetti architettonici, strutturali, distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni civili e industriali, corrispondenti al settore di specializzazione di cui al decreto del Ministro della Giustizia 15 aprile 2016 n. 68, nonché quelli definiti nei decreti attuativi della Legge 8 novembre 2021, n. 163.
- V. Il successivo articolo 3 comma 7 del Decreto Interministeriale n. 682/2023 prescrive che con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea

professionalizzante in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01, lo studente si abilita all'esercizio della professione di perito industriale laureato e può iscriversi alla sezione dell'albo professionale corrispondente al settore di specializzazione in Costruzioni, ambiente e territorio, nel quale confluiscono i periti industriali edili.

- VI. La collaborazione tra gli atenei che istituiscono i corsi L-P01 abilitanti alla professione di Perito Industriale Laureato e l'Ordine professionale è definita mediante apposita convenzione da redigere sulla base delle citate normative e dell'accordo quadro stipulato dal CNPI con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).
- VII. L'art. 6 della Legge n. 163/2021, inoltre, prevede che i laureati nei corsi L-P01 in base ai previgenti regolamenti non abilitanti possano conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato con modalità semplificate, fissate con il Decreto interministeriale n. 685 del 24.5.2023 del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, che dal 2025 corrispondono a quelle delle prove pratiche valutative dei corsi L-P01 abilitanti.
- VIII. L'Università ha deliberato l'attivazione di un nuovo corso di laurea L-P01 abilitante per l'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato in collaborazione con l'Ordine che, con il CNPI e i Consigli territoriali, è disponibile a prestare la tutta la collaborazione necessaria.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

Art. 1 (*Principi generali*)

- 1. L'Università, mediante i propri organi accademici, da una parte, e l'Ordine dei Periti Industriali Laureati, mediante il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali, dall'altra, in base alle rispettive competenze istituzionali, si impegnano a prestare la collaborazione necessaria all'attuazione del corso di laurea abilitante L-P01 (*Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio*), istituito dall'AA 2023/2024 di cui all'allegata scheda SUA (**all. 1**).
- 2. La collaborazione si svolgerà in conformità alle normative vigenti, alle indicazioni contenute nel citato accordo quadro CNPI-CRUI e nella presente convenzione (**all. 2**).
- 3. La collaborazione ha per oggetto le attività formative del tirocinio pratico valutativo, quelle concernenti la prova pratica valutativa, la partecipazione alla relativa Commissione paritetica e alle sessioni dell'esame finale di Laurea, nonché le attività di orientamento degli studenti verso il corso di laurea L-P01 e la professione di Perito Industriale Laureato.
- 4. A tal fine, ciascuna parte indica i propri referenti per l'attuazione della presente convenzione.
- 5. Il CNPI mette a disposizione la propria piattaforma didattica accessibile online ai referenti dell'Ordine e dell'Università, ai docenti, ai tutor accademici ed esterni e agli studenti del corso di laurea.
- 6. La piattaforma del CNPI è articolata per sezioni dell'albo professionale dei Periti Industriali Laureati e, in particolare, quella Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) assume rilievo nei corsi L-P01.

Art. 2 (Tirocinio pratico valutativo)

1. Nell'ambito delle attività formative del corso di laurea L-P01 abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato, le parti collaborano affinché gli studenti iscritti conseguano i crediti formativi universitari (CFU), almeno 48, previsti per lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV).
2. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P01 previsti nel decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446.
3. Tali attività si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso l'Ordine professionale ovvero imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, convenzionati con l'Ordine professionale stesso e l'Università.
4. Nel caso in cui le attività di TPV si svolgono in ambiti diversi da quelli libero-professionali, almeno 12 CFU sono acquisiti in convenzione direttamente con l'Ordine professionale, che vi provvede anche mediante la piattaforma didattica del CNPI.
5. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV, esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, sono ricompresi nei seguenti ambiti: rilevamento topografico e architettonico; metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione; supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e degli impianti accessori; gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali; attività agronomiche e di sviluppo rurale; valutazioni estimative; contabilità dei lavori; sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; pianificazione urbanistica, interventi di progettazione e direzione di lavori edilizi, di scavo, bonifica e recupero ambientale nelle aree adibite a cava, miniera e/o torbiera; certificazione energetica e della sostenibilità e salubrità degli ambienti; redazione di pratiche edilizie, di capitoli tecnici, di piani di manutenzione e attività di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali, distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste; principi delle attività professionali; normativa e deontologia. Gli ambiti disciplinari sono correlati al settore di specializzazione, di cui al Decreto Interministeriale n. 682 del 24-05-2023, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale. Gli obiettivi di apprendimento sono specificati in un apposito accordo-quadro stipulato dal CNPI e dalla CRUI (**all. 2**).
6. Per lo svolgimento delle attività di TPV l'Università e l'Ordine stipulano apposite convenzioni anche con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui sono svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.
7. Ai fini dell'accesso al TPV, lo studente indica al momento dell'immatricolazione la professione di Perito Industriale Laureato alla quale intende abilitarsi. La scelta è da intendersi definitiva al termine del primo anno di corso.
8. L'Università comunica all'Ordine, tramite la piattaforma didattica del CNPI, il numero, i nominativi e i contatti degli studenti immatricolati che sono interessati all'abilitazione professionale per il settore di specializzazione corrispondente alla sezione dell'albo professionale.
9. L'Ordine comunica all'Università il numero, i nominativi e i contatti dei tutor professionali necessari a supportare gli studenti nelle attività formative del TPV, in collaborazione con il tutor

accademico e quelli degli altri soggetti esterni coinvolti. L'Ordine mette a disposizione i propri tutor per l'attività formativa dei TPV in funzione delle richieste degli studenti iscritti al corso L-P01 mediante la piattaforma didattica del CNPI.

10. Prima di iniziare il TPV con l'Ordine lo studente si iscrive al registro elettronico dei tirocinanti tenuto dal CNPI, disponibile online sulla relativa piattaforma didattica, sulla quale è carico anche il libretto elettronico del tirocinio. Lo studente accede all'esame finale che abilita alla professione di Perito Industriale Laureato scelta e per la quale ha svolto le attività di TPV.

11. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività, ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'università, necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'articolo 3.

12. Il laureato abilitato in altra professione correlata ai corsi L-P01, può abilitarsi anche nella professione di Perito Industriale Laureato può iscriversi alla stessa o ad altra università sede del corso L-P01, chiedendo il riconoscimento dei CFU delle attività formative e/o di laboratorio già acquisiti, e svolgere le restanti attività di TPV relative a quest'ultima professione. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente, unitamente alle attività di TPV, svolge all'interno del corso le ulteriori attività formative. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.

13. Lo studente non laureato già abilitato alla professione di Perito Industriale, che intendesse conseguire il titolo accademico della stessa professione e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.

Art. 3 (Prova pratica valutativa e prova finale)

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante L-P01 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la prova finale.

2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione, durante il TPV, delle conoscenze, competenze e abilità comprese negli ambiti sopra descritti, necessarie per l'esercizio in autonomia della professione di Perito Industriale Laureato.

3. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione di Perito Industriale Laureato e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.

4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l'altra metà, professionisti di comprovata esperienza, designati dal CNPI, con almeno cinque anni di esercizio nella professione di Perito Industriale Laureato. L'Ordine comunica i nominativi dei commissari designati, i cui dati sono riportati nella piattaforma didattica del CNPI.

5. Due membri iscritti all'Albo dei Periti Industriali Laureati, designati con le modalità di cui al comma 4, sono invitati a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.

7. Lo studente che si abilita all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01 può iscriversi alla sezione dell'albo professionale corrispondente al settore in Costruzioni, ambiente e territorio di cui all'art. 2 comma 5, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale, di cui all'art. 3 comma 7 del Decreto interministeriale n. 682 del 24 maggio 2023, nel quale confluiscono i periti industriali edili.

8. Lo studente che svolge il TPV si iscrive nella stessa sezione del registro elettronico dei tirocinanti del CNPI.

Art. 4 (*Regime transitorio*)

1. L'Università adegua i regolamenti didattici di ateneo ai sensi degli articoli 3, commi 1, 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163 applicabili a decorrere dall'anno accademico 2023/2024

2. Gli iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in L-P01 del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzante. Le attività di tirocinio professionale già svolte sono riconosciute dalle università, d'intesa con l'Ordine dei Periti Industriali laureati, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV.

3. Coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di laurea professionalizzante afferente alla classe L-P01 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, si abilitano all'esercizio della professione di Perito Industriale laureato a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate indicate dal citato Decreto interministeriale n. 685/2023.

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato non abilitato può chiedere ad un Ateneo, sede del corso di laurea professionalizzante - classe L-P01, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Art. 6 (*Altre attività*)

Le parti collaborano anche allo svolgimento delle restanti attività di orientamento degli studenti per l'accesso al corso di laurea, la scelta del TPV e l'accesso alla professione di Perito Industriale Laureato.

Data

18/09/2023

Università degli Studi di Viterbo

CNPI

Ordini territoriali di

VITERBO

